



**COMUNE DI
CHIANCIANO TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Concessioni minerarie - TPL

Oggetto: Approvazione regolamento per la nomina e l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la nomina e l'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 37 – 38 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., e dal R.R. 4/R del 10 febbraio 2017.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "garante regionale" si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014;
- b) per "garante" si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per il Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'articolo 37 e dell'articolo 38 della l.r. 65/2014;
- c) per "informazione sugli atti di governo del territorio", si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r.65/2014, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19 della l.r.65/2014;
- d) per "partecipazione" alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;
- e) per "autorità", si intende l'autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
- f) per "livelli prestazionali" dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi "livelli prestazionali"), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;
- g) per "livelli partecipativi", si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
- h) per "linee guida", si intendono le linee guida che, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della l.r.65/2014 e dell'articolo 17 del R.R. 4/R del 10 febbraio 2017, sono state emanate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1112 del 16.10.2017;

Art. 3 Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione

- 1. Ferma restando la facoltà di istituzione permanente, il garante dell'informazione e della partecipazione può essere individuato, per ogni singolo procedimento, nell'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014.
- 2. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 37, comma 3 della l.r.65/2014.
- 3. Nel conferire l'incarico il Responsabile dovrà orientarsi – di norma – verso soggetti dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti urbanistici e di specifica esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.
- 4. Nel caso di atti urbanistici di particolare rilievo la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

Art. 4 Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

- 1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014.
- 2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta Regionale.
- 3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la

partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.

4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:

a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 ;

b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.

5. Nel rispetto dell'articolo 36, comma 3 della l.r.65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:

a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;

b) delle determinazioni motivatamente assunte.

6. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r.65/2014 .

7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;

b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;

c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

8. Il garante trasmette tempestivamente al garante regionale:

a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r.65/2014;

b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12 del R.R. 4/R del 10 febbraio 2017.

Art. 5

Forme e modalità dell'informazione e della partecipazione

1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 del R.R. 4/R del 10 febbraio 2017 nonché delle linee guida approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1112 del 16.10.2017;

2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate in relazione all'entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16 del R.R. 4/R del 10 febbraio 2017;

Art. 6

Risorse per l'esercizio delle funzioni

1. Al fine di esercitare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante il Comune potrà, se lo riterrà opportuno, destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

2. Il Garante potrà valersi per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, dell'U.R.P., del C.E.D., e dei mezzi a loro disposizione, nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell'Ente.

Art. 7

Coordinamento con le disposizioni normative Regionali

1. Il presente regolamento recepisce le disposizioni della L.R. 65 del 10 novembre 2014, del R.R. 4/R del 10 febbraio 2017 e delle Linee Guida approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1112 del 16 ottobre 2017 attualmente vigenti. Qualora intervengano disposizioni successive che modifichino il quadro normativo recepito, le nuove disposizioni prevarranno sul presente regolamento.